



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO 4°

composto da:

dott.ssa Maria Pia Magaldi	Presidente
dott.ssa Francesca Vincenzi	Giudice relatore
dott.ssa Donatella Casari	Giudice

reclamo n.31749/2017 depositato ex art. 669 terdecies c.p.c.

TRA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE,
in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12
presso l'Avvocatura dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege,

RECLAMANTE

E

██████████ elettivamente domiciliata in Roma, Via Federico Cesi n. 72
presso lo studio dell'Avv.to Federica D'Innocenzo che, unitamente e disgiuntamente all'Avv.to
Federico Hernandez, la rappresenta e difende giusta procura su foglio separato ed unita
materialmente e telematicamente al ricorso principale contenente la domanda cautelare, rilasciata
anche per la fase di reclamo

RECLAMATA

OSSERVA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. la docente ██████████ collocata fuori ruolo
nell'a.s. 2015/2016 per essere destinata a prestare servizio all'estero per 4 anni per il codice di
funzione 034 presso la sede di Teheran, che rientra nell'elenco delle sedi particolarmente disagiate,
premessi di avere prestato servizio per due anni nella predetta sede disagiata e di essere in possesso
dei requisiti necessari per chiedere il trasferimento ad altra sede estera, chiedeva al Tribunale di
Roma sezione lavoro di "volere" *adottare tutti i provvedimenti necessari per tutelare il diritto
azionato, anche ordinando all'Amministrazione in via d'urgenza ex art. 669 bis e ss. e 700 cod.
proc. civ., di disporre l'immediato trasferimento della ricorrente presso una delle sedi indicate
nella domanda di trasferimento in ordine di preferenza o, comunque, in presenza di domande di
trasferimento concorrenti, di ordinare al Ministero di procedere alla valutazione della domanda di
trasferimento in concorso con le altre. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre
15% per spese generali ex D.M. 55/2014, i.v.a. e c.p.a.*

Il Ministero resistente non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace.

Con ordinanza del 14.9.2017 n.85448/2017 il Giudice designato, riconosciuto che la
ricorrente è in possesso dei requisiti per chiedere il trasferimento ad altra sede estera, escluso il
diritto della ricorrente ad essere trasferita in una delle sedi indicate atteso che "non è dato sapere se

han

e quanti aspiranti vi siano per i medesimi posti né se i trasferimenti a domanda di cui all'art. 144 d.p.r. n. 18/1967 abbiano o meno la priorità su quelli da disporsi d'ufficio", ritenendo tuttavia lesa il diritto della Marazzi " a veder esaminata e valutata la propria domanda, non potendo in alcun modo giustificarsi il comportamento inerte della PA", ordinava al Ministero convenuto "di non provvedere all'assegnazione dei posti vacanti nelle sedi universitarie di Cardiff, Oxford, Reading, New York e Barcellona (codice funzione 034) senza aver prima esaminato e valutato la domanda di trasferimento della ricorrente inoltrata all'amministrazione in data 17.7.2017" (cfr. ordin. reclamata).

Con ricorso iscritto a ruolo il 28.9.2017 il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale proponeva reclamo avverso l'ordinanza del 14.9.2017 chiedendo la revoca di quest'ultima e il rigetto dell'istanza cautelare.

In particolare il Ministero reclamante deduceva: che la docente [REDACTED] è dipendente del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con contratto a tempo indeterminato in qualità di docente di scuola secondaria di I grado; che nell'a.s. 2015/16 è stata collocata fuori ruolo e destinata dal Ministero degli Affari Esteri a prestare servizio all'estero per quattro anni scolastici presso l'Università afferente al dottorato denominato "Teheran 2"; di avere ottemperato all'ordinanza reclamata evadendo nuovamente la pratica relativa alla domanda di trasferimento della signora [REDACTED]; che la docente [REDACTED], in servizio a Teheran, il 28.7.2017 faceva pervenire all'Ufficio una richiesta con la quale chiedeva il trasferimento, in ordine di preferenza, alla sede di: Reading, Oxford, Cardiff, New York e Barcellona-Girona; che detta domanda perveniva prima dell'apertura delle procedure di trasferimento, avendo il MAECI emanato la circolare n. 5 disciplinante i trasferimenti in data 3.8.2017, trasmessa poi a tutte le sedi interessate con messaggio ministeriale n. 143149 del 4.8.2017; che in seguito l'Amministrazione provvedeva ad esaminare tutte le domande di trasferimento pervenute e, a conclusione della procedura, pubblicava tutti i movimenti relativi ai trasferimenti sul sito web del MAECI in data 16.8.2017; che la pubblicazione sul sito web del Ministero ha la funzione di pubblicità-notizia; che il MAECI procede anche ad una notifica ad personam ove si sia ottenuto il trasferimento; che quindi nessun comportamento inerte può essere imputato all'Amministrazione che mediante pubblicazione sul sito web ha dato formale notizia a tutti gli interessati circa gli esiti delle procedure di trasferimento; che la domanda della ricorrente, oltre ad essere giunta prima dell'apertura delle procedure di trasferimento, non risulta corredata delle imprescindibili informazioni circa i punteggi, che sarebbero stati necessari al fine della valutazione della domanda stessa in presenza di controinteressati; che tutta la normativa sui trasferimenti è stata pubblicata sul sito internet del Ministero degli Esteri e diramata alle OO.SS. del comparto scuola; che la disciplina vigente non prevede la possibilità di effettuare trasferimenti a domanda se non nell'ambito delle Scuole Europee; che l'art. 21 comma 3 del D.Lgs. n. 64/71 prevede espressamente che "la destinazione da una ad altra sede all'estero è consentita solo per gravi motivi o ragioni di servizio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili"; che il D.Lgs 64/17 non contempla alcuna altra possibilità di trasferimento a domanda, neppure da sedi particolarmente disagiate; che non appare possibile derogare da tale previsione normativa applicando l'art. 30 del D.Lgs 64/17, che prevede un rinvio all'art. 144 del DPR n.18/67; che tale articolo infatti, inserito nella Sezione II del Capo III riguardante il "Trattamento economico", disciplina unicamente l'aspetto economico del personale in servizio in sedi particolarmente disagiate; che l'art. 21 e l'art. 30 sono collocate entrambe nel Capo III del D.Lgs 64/17: l'art.21 nella sezione I ("Stato Giuridico") e l'art. 30 nella sezione II ("Trattamento economico"); che pertanto essendo l'art. 21

inserito nella sezione disciplinante lo stato giuridico dei docenti, è l'unica norma cui poter fare riferimento nella disciplina dell'attribuzione della sede di servizio sia di partenza che per trasferimento; che invece l'art.30, inserito nella sezione riguardante il trattamento economico, disciplina unicamente questioni di carattere economico; che pertanto il rinvio operato dal legislatore all'art. 144 del DPR 18/67 non può inglobare anche la possibilità di trasferimento da sedi particolarmente disagiate; che dalla lettura della relazione tecnico-illustrativa del D.Lgs 64/17 emerge che il legislatore ha inteso negare la possibilità di ricorrere a trasferimenti a domanda per motivi di carattere economico; che un eventuale trasferimento a domanda da una ad altra sede estera ha notevoli costi per lo Stato italiano, in quanto sarà pagato il viaggio di trasferimento, un contributo trasporto effetti e anche un'indennità di sistemazione parametrato all'assegno di sede che l'insegnante percepirà nella nuova sede; che non sussiste il *periculum in mora*, atteso che la reclamata potrà proseguire la propria attività di docenza nella sede di Teheran, continuando a godere del medesimo trattamento economico.

Si costituiva la reclamata telematicamente il 7.11.2017 depositando memoria difensiva ed allegato fascicolo, deducendo: che a seguito dell'ordinanza del 14.9.2017, notificata in forma esecutiva il 28.9.2017, il Ministero in asserita esecuzione della predetta ordinanza aveva dato riscontro alla domanda della ricorrente rigettandola, con la motivazione che la normativa vigente non prevederebbe "la possibilità di effettuare trasferimenti a domanda se non nell'ambito delle Scuole Europee"; di contestare la ricostruzione normativa proposta dal Ministero reclamante, deducendo che l'art. 30 del D.Lgs 64/17 ha natura di norma speciale rispetto all'art. 21 del medesimo D.Lgs, anche nella parte in cui richiama l'art. 144 DPR 18/67.

La reclamata concludeva quindi chiedendo di volere " *respingere il reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ., promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e accogliere le conclusioni formulate nel ricorso cautelare, adottando tutti i provvedimenti necessari per tutelare il diritto azionato, anche ordinando all'Amministrazione in via d'urgenza ex artt. 669 bis e ss. e 700 cod. proc. civ., di disporre l'immediato trasferimento della sig.ra Marazzi presso una delle sedi disponibili indicate in ordine di preferenza*".

All'udienza del 17.11.2017, dopo la discussione, il Collegio si riservava.

Occorre preliminarmente rilevare che il reclamo incidentale avverso il rigetto della domanda principale proposto dalla docente [REDACTED] con la memoria difensiva depositata il 7.11.2017 nel procedimento di reclamo incardinato dal MAECI risulta inammissibile.

Infatti l'art. 669 terdecies cpc prevede che " *Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore*".

Dunque ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. il termine per proporre reclamo è perentorio ed ha un valore assoluto per tutte le parti del procedimento.

Com'è noto, il reclamo cautelare non è un mezzo di impugnazione in senso tecnico, sicché non si può estendere in via analogica al reclamo le disposizioni sulle impugnazioni in generale ed in particolare l'art. 334 cpc che legittima le impugnazioni incidentali tardive.

In difetto di un'esplicita previsione normativa nel senso dell'ammissibilità del reclamo tardivo non è individuabile una *eadem ratio* tra il reclamo cautelare e l'impugnazione della sentenza di primo grado, al fine di giustificare l'estensione della possibilità contemplata dall'art. 334 cpc al rito cautelare.

Invero, l'art. 334 è chiaramente rivolto ad agevolare la formazione del giudicato, consentendo alla parte di non procedere necessariamente ad una prudenziale impugnazione nel termine di rito, lasciando aperta la possibilità di reagire all'impugnazione avversaria, attraverso l'impugnazione incidentale, ancorché si sia formato -in linea astratta- un giudicato formale nei suoi confronti.

Ratio che, invero, non è individuabile nell'ambito dell'istituto del reclamo cautelare in cui ciascuna parte è posta in grado nel medesimo momento di proporre, nel termine previsto dal legislatore, le eventuali doglianze in merito alla decisione del giudice della cautela, ciò su di un piano di perfetta parità.

Inoltre, considerate le finalità tipicamente acceleratorie proprie dell'intero sistema della procedura cautelare, ragioni di economia processuale- particolarmente stringenti in ambito cautelare e ancor di più nella fase di reclamo, che il legislatore vorrebbe definita nel termine brevissimo di 20 giorni (art. 669 terdecies comma 5° cpc), impongono di non introdurre in via interpretativa deroghe al termine perentorio per reclamare in mancanza di una specifica disposizione di legge in tal senso.

Pertanto, atteso che l'ordinanza cautelare del 14.9.2017 è stata pacificamente comunicata dalla cancelleria in via telematica alla parte ricorrente in pari data (che a sua volta l'ha trasmessa via PEC al MAECI lo stesso 14.9.2017, cfr. doc.C fasc. reclamata), rilevato che il reclamo incidentale è stato proposto dalla [REDACTED] solo con la memoria difensiva depositata il 7.11.2017 e, quindi, dopo il decorso del termine perentorio di quindici giorni previsto dall'art. 669 terdecies cpc, deve essere dichiarato inammissibile il reclamo incidentale proposto dalla reclamata avente ad oggetto la richiesta di accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso cautelare ed in particolare quella di volere *"disporre l'immediato trasferimento della sig.ra [REDACTED] presso una delle sedi disponibili indicate in ordine di preferenza"*.

Per quanto concerne la domanda subordinata, accolta in sede cautelare, oggetto del reclamo del MAECI, si osserva che l'ordinanza reclamata, escluso la sussistenza del *fumus boni iuris* con riferimento alla domanda principale della [REDACTED], riconosciuto che effettivamente la ricorrente *"è in possesso dei requisiti necessari per chiedere/ottenere il trasferimento ad altra sede estera"*, in accoglimento della domanda subordinata (concernente il richiesto ordine al MAECI di procedere alla valutazione della domanda di trasferimento proposta dalla ricorrente in concorso con le altre) ha ordinato al Ministero convenuto *"di non provvedere all'assegnazione dei posti vacanti nelle sedi universitarie di Cardiff, Oxford, Reading, New York e Barcellona (codice funzione 034) senza avere prima esaminato e valutato la domanda di trasferimento della ricorrente inoltrata all'amministrazione..."* (cfr. ordin. reclamata).

Le norme che rilevano ai fini di causa, come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, sono tre:

-art.21 D.Lgs n. 64/2017 inserito nel Capo III relativo al "Personale inviato all'estero", Sezione I "Stato giuridico", intitolato "Durata del servizio all'estero": " 1. La permanenza all'estero non può essere superiore, nell'arco dell'intera carriera, a due periodi ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. I due periodi sono separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale. 2. Il personale di cui al presente capo può essere destinato all'estero se assicura una permanenza in servizio all'estero per sei anni scolastici. Se il personale rientra in Italia prima del sessennio in applicazione dell'articolo 26 comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di

rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 3. La destinazione da una ad altra sede all'estero e' consentita solo per gravi motivi o ragioni di servizio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;

- art.30.Lgs n. 64/2017 inserito nel Capo III relativo al "Personale inviato all'estero", Sezione II "Trattamento economico", intitolato " Servizio in residenze disagiate": "1. Si applica l'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, nonche' l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092";

-art. 144 Dpr n. 18/1967 ("Residenze disagiate") che prevede che " Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le residenze da considerarsi disagiate per le condizioni di vita o di clima, tenendo anche conto della notevole distanza dall'Italia, e le residenze da considerarsi particolarmente disagiate per le piu' gravose condizioni di vita o di clima. Il servizio prestato nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate e' computato, a domanda dell'interessato o dei superstiti aventi causa, ai fini del trattamento di quiescenza, con un aumento rispettivamente di sei e di nove dodicesimi, nei limiti massimi previsti dalla normativa vigente. Nel servizio suddetto sono computati i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata e di congedo ordinario o di ferie. Ai fini del computo del servizio in particolari sedi richiesto dagli articoli 107, 122 e 127, il periodo di servizio nelle residenze particolarmente disagiate e' valutato con un aumento di sei dodicesimi. Il personale in servizio nelle residenze particolarmente disagiate e' trasferito a richiesta, dopo due anni di effettiva permanenza nella stessa residenza. Salvo che con il consenso dell'interessato o per particolari esigenze di servizio, il predetto personale non puo' essere destinato a prestare servizio consecutivamente".

Premesso che non assume particolare rilievo la circostanza che l'art. 30 (al contrario dell'art. 21 inserito nella Sezione I "Stato giuridico"), risulta inserito nella Sezione II "Trattamento economico", si osserva che l'art. 21 del D.Lgs n. 64/2017, contrariamente a quanto sostenuto dal MAECL, costituisce norma di carattere generale, mentre il successivo art. 30, che richiama integralmente l'art. 144 Dpr n.18/1967, costituisce norma speciale rispetto all'art. 21, considerata la sua evidente *ratio* che è quella di consentire a lavoratori che si trovino in condizioni lavorative particolarmente disagiate, dopo un determinato periodo di permanenza, di poter chiedere il trasferimento al fine di poter proseguire il percorso lavorativo all'estero, senza costringerli a richiedere il rientro in Italia come unica alternativa alla continuazione della prestazione lavorativa presso una sede particolarmente disagiata.

Pertanto ai sensi dell'art.144 Dpr n. 18/1967, richiamato integralmente dall'art. 30 D.Lgs 64/2017 senza alcuna limitazione, la ricorrente, in possesso del requisito della effettiva permanenza di due anni nella residenza particolarmente disagiata di Teheran, come emerge dalla documentazione in atti, ha il diritto di chiedere di essere trasferita.

Il MAECL, dunque, come ritenuto dal Giudice di prime cure, non deve provvedere all'assegnazione dei posti vacanti nelle sedi indicate dalla ricorrente in ordine di preferenza nella domanda inoltrata telematicamente il 28.7.2017 senza avere prima esaminato e valutato la domanda della ricorrente, legittimamente inoltrata ex art. 30 D.Lgs 64/2017 e 144 Dpr n.18/1967.

Ad oggi non risulta che il Ministero resistente abbia dato esecuzione all'ordinanza reclamata.

Infatti nella comunicazione del 21.9.2017 in atti il MAECI, pur dichiarando di avere valutato la domanda della docente [redacted] tuttavia, disattendendo quanto stabilito dal Giudice di prime cure, che ha riconosciuto sulla scorta degli artt. 30 del D.Lgs n. 64/17 e 144 Dpr n.18/1967, così come in questa sede, che la ricorrente "è in possesso dei requisiti necessari per chiedere/ottenere il trasferimento ad altra sede estera, come richiesto con domanda...", ha rigettato la domanda della [redacted] ritenendo inapplicabile, secondo la propria interpretazione, l'art.30 del D.Lgs n. 64/2017.

Oltre al *fumus boni iuris* sussiste, nel caso di specie, anche il *periculum in mora*, atteso che la reclamata si trova di fatto, nelle more dell'eventuale giudizio ordinario, nella condizione di dover scegliere se proseguire il percorso di lavoro all'estero nella sede particolarmente disagiata di Teheran oppure rinunciare alla sede e rientrare anticipatamente ai ruoli metropolitani.

Per le considerazioni che precedono il reclamo del MAECI deve essere respinto e, per l'effetto, l'ordinanza del 14.9.2017 deve essere confermata.

In considerazione della natura interpretativa delle questioni affrontate, della sussistenza di un precedente giurisprudenziale difforme, della inammissibilità del reclamo incidentale avanzato dalla reclamata, si compensano tra le parti le spese del procedimento.

P.Q.M.

Visto l'art. 669 terdecies c.p.c.:

- 1) rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza del 14.9.2017;
- 2) dichiara inammissibile il reclamo incidentale proposto dalla reclamata;
- 3) compensa tra le parti le spese del procedimento.

Si comunichi.

Roma, 23.11.2017

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Pia Magaldi

IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Francesca Vincenzi

IL CANCELLIERE C1
Anselmina Fazio Biondi

Depositato in Cancelleria
Roma, il 23 NOV. 2017.



IL CANCELLIERE C1
Anselmina Fazio Biondi